

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 140/08/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza di cui all'oggetto, la Commissione di prima istanza di Milano accoglieva il ricorso della Signora To. Ma. avverso l'iscrizione ipotecaria eseguita dal concessionario per la riscossione su immobili da essa posseduti avendo ritenuto fondate le eccezioni svolte dalla stessa in ordine all'appartenenza dei beni pignorati non più in capo al debitore Pa. Pa. che, unitamente alla Signora Co. Si. li avevano trasferiti ad un trust istituito in data 10/10/2008, anteriormente la iscrizione ipotecaria del 12 maggio 2009 per cui, non essendo più gli immobili nella disponibilità del disponente, non potevano più essere aggrediti dai creditori personali dello stesso.

Per effetto dell'accoglimento del ricorso il primo Giudice disponeva la cancellazione dell'ipoteca.

La sentenza veniva quindi gravata di appello di Equitalia Esatri che, previo richiamo a quanto contro dedotto in primo grado in ordine all'inapplicabilità dell'art. S0, co 2 del DPR 602/73 ed avere richiamato le norme interessate alla questione, premetteva la correttezza della procedura seguita e deduceva, mutuando il concetto da una sentenza del Tribunale di Paola, "che l'avvenuta costituzione del trust non fosse opponibile in caso di iscrizione ipotecaria" appare indubitabile ma il punto nodale della questione è, nel caso in esame, se tale limite impedisca anche l'iscrizione ipotecaria. Due considerazioni inducono il Tribunale a propendere per l'orientamento secondo cui, nonostante l'impignorabilità del bene del fondo, l'iscrizione ipotecaria sia comunque possibile. In primo luogo occorre ricordare e la natura dell'ipoteca esattoriale, che quale mezzo preordinato alla realizzazione del credito rimane ben distinto dalla fase espropriativa che ha inizio con il pignoramento. In secondo luogo, deve considerarsi che il vincolo costituito con il fondo patrimoniale è temporaneo cessando con il venir meno del rapporto coniugale o del compimento della maggiore età dell'ultimo figlio.... Nonostante l'impignorabilità attuale, la garanzia reale mantiene la sua ragione in quanto in caso di cessazione del fondo o di alienazione del bene a terzi l'ipoteca manterrà in pieno i suoi effetti. ". Ebbene, anche il trust costituito dal signor Pa. e di cui la signora To. è stata nominata trustee è senz'altro temporaneo ed è altrettanto vero che "1a natura dell'ipoteca esattoriale quale mezzo preordinato alla realizzazione del credito rimane ben distinto dalla fase espropriativa che ha inizio con il pignoramento."

Né si dica che fondo patrimoniale e trust sono due istituti differenti: tale rilievo non è contestato né contestabile, anzi è ovvio ma ai fini di cui ci occupiamo i due istituti hanno analogie evidenti tant'è vero che anche l'ordinanza 16.01.2007 del Tribunale di Siena (richiamata sia dalla ricorrente che dalla Commissione Provinciale) ha accostato i due istituti nel negare la possibilità per i creditori di agire esecutivamente (ancora una volta co Rimane dunque la questione dell'avvenuta previa costituzione del trust di cui non si discute la ritualità della sua costituzione o sulla effettiva segregazione del patrimonio del disponente confluito in quello del trust.

Ciò che si è contestato è che, secondo la tesi dell'odierno appellante costituisce vizio della sentenza impugnata e comporta l'inapplicabilità della disciplina relativa al trust al caso in specie il fatto che Equitalia Esatri non ha provveduto ad agire per l'esecuzione nei confronti del patrimonio del trust (esecuzione, appunto, vietata) ma si è limitato all'iscrizione dell'ipoteca quale garanzia a favore dei crediti tributari di cui l'esponente ha ricevuto il ruolo e pertanto è tenuta a curarne il recupero con tutti i mezzi a sua disposizione. Le pronunzie citate dalla ricorrente e quelle richiamate dalla sentenza dei

primi giudici, sono tutte relativi a fattispecie nelle quali il creditore procedente aveva promosso una vera e propria azione esecutiva con pignoramento dei beni.

Diverso è il caso di specie laddove i beni sono rimasti nella proprietà del trustee (e laddove l'azione esecutiva sarebbe effettivamente in contrasto con la disciplina del trust, ma è stata posta a garanzia a favore dei crediti erariali laddove si verificassero le condizioni per l'estinzione del trust.

Allo scopo di oggettivare la suesposta tesi si riporta anche in questo appello lo stralcio della pronunzia del Tribunale di Paola secondo la quale "l'inespropriabilità dei beni del fondo secondo il disposto dell'art. 170 c.c. è dunque indubitabile anche per gli agenti della riscossione dei tributi, ma il punto nodale della questione è, nel caso in esame, se tale limite impedisca anche l'iscrizione ipotecaria, due considerazioni inducono il Tribunale a propendere per l'orientamento secondo cui nonostante l'impignorabilità del bene del fondo l'iscrizione ipotecaria sia comunque possibile. In primo luogo occorre ricordare la natura dell'ipoteca esattoriale che quale mezzo preordinato alla realizzazione del credito, rimane ben distinto dalla fase espropriativa che ha inizio con il pignoramento. In secondo luogo deve considerarsi che il vincolo costituito con il fondo patrimoniale è temporaneo cessando con il venir meno del rapporto coniugale o del compimento della maggiore età dell'Ultimo figlio nonostante l'impignorabilità attuale. La garanzia reale mantiene la sua ragione in quanto in caso di cessazione del fondo o dell'enazione del bene a terzi, l'ipoteca esplicherà in pieno i suoi effetti.

Ebbene, anche il trust costituito dal signor Pa. e di cui la signora Tr. è stata nominata trustee è senz'altro temporaneo ed è altrettanto vero che la natura dell'ipoteca legale quale mezzo preordinato alla realizzazione del credito rimane ben distinto dalla fase espropriativa che ha inizio con il pignoramento.

Equitalia concludeva, infine, per l'accoglimento dell'appello e di conseguenza l'accertamento della legittimità dell'iscrizione ipotecaria, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio ed altresì la discussione della controversia in pubblica udienza.

Concludendo per la riforma della sentenza impugnata e la conferma della legittimità dell'iscrizione ipotecaria.

Si costituiva in giudizio il Ricorrente con memoria di controdeduzioni contestando l'infondatezza delle tesi dell'appellante affermando l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria in quanto posta su un bene immobile di proprietà di terzi. E non nei confronti dei beni del disponente il trust essendo priva di fondamento la tesi dell'appellante laddove ritiene che l'iscrizione di ipoteca sia possibile quale garanzia del credito erariale con riserva di dare inizio alla procedura espropriativa laddove si verificano le condizioni per l'estinzione del trust." (nel caso in esame, secondo Equitalia, il compimento del trentacinquesimo anno della beneficiaria) ovvero al momento dell'estinzione del trust rappresentando che non sia assolutamente ipotizzabile che al momento dello scioglimento del trust, Equitalia possa avviare procedure esecutive nei confronti di Be. Pa., assolutamente estranea alle debitorie fiscali del genitore.

Inoltre, al contrario del fondo patrimoniale, dove lo scioglimento determina il ritorno della titolarità dei beni in capo ai legittimi proprietari, nel trust lo scioglimento determina il trasferimento in capo al beneficiario (che nel caso in specie non è debitore fiscale) per cui appare assolutamente inverosimile l'avvio di procedure esecutive in danno di quest'ultimo.

Un aspetto rilevante del trust è rappresentato proprio dalla circostanza che, con la sua costituzione, viene meno la figura del proprietario, le proprietà conferite, infatti, entrano a far parte del patrimonio del disponente e vengono a costituire un patrimonio separato distinto dai beni personali anche dell'amministratore o fiduciario.

Tornando al contratto di temporaneità, si può ritenere che il fondo patrimoniale è caratterizzato da tale elemento e, da un lato cessa in presenza delle cause previste dalla legge e, dall'altro, essendo le cause di cessazione da ritenere tassative, sono da ritenersi nelle eventuali clausole volte ad incidere su di esse, introducendone delle nuove o escludendole da quelle previste dalla legge.

Al contrario il trust è insensibile nel suo periodo di durata alle vicende personali del familiare del disponente ed il relativo atto istitutivo potrà anche adottare regole per l'ipotesi che venga meno la famiglia per la cui esigenza è stato istituito, determinando i benefici finali.

Alla luce di quanto esposto appare assolutamente inammissibile la possibilità di iscrivere ipoteca esattoriale su un bene di proprietà di un terzo.

Prima di concludere con domanda di rigetto dell'appello di Equitalia e la sua condanna alle spese di lite, l'appellato promuoveva appello incidentale relativamente a quella parte della sentenza che disponeva la compensazione delle spese senza indicarne i motivi.

Al termine della relazione svolta dal giudice relatore, il Presidente invita i difensori a concludere e, ricevutene le precisazioni dichiara chiusa la pubblica udienza ritirandosi, con gli altri componenti il Collegio in camera di consiglio.

Ivi, dopo l'esame degli atti del processo ed avere esaminato le disposizioni di legge applicabili, delibera di respingere l'appello di Equitalia perché infondato e quello incidentale dell'appellante per i motivi più oltre indicati e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado il cui orientamento è pienamente condiviso e non si presta censura alcuna. Per quanto attiene le spese di lite, richieste da entrambe le parti a carico di quella soccombente, il Collegio ne dispone la integrale compensazione stante la novità della materia trattata e la mancanza di autorevole giurisprudenza sul tema trattato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello di Equitalia, che fonda le proprie doglianze su una supposta identità dell'istituto del trust - che ne occupa - con quello del fondo patrimoniale ed in particolare con l'interpretazione data dal Tribunale di Paola (già citata infruttuosamente a supporto delle controdeduzioni avanti il primo Giudice) appare infondato perché il relativo orientamento giurisprudenziale in ordine alla legittimità dell'iscrizione di una ipoteca su beni appartenenti ad un fondo patrimoniale (nonostante l'inespropriabilità dei suoi beni) risulta superato in senso opposto da numerose sentenze di Commissioni tributarie e, da ultimo dall'autorevole intervento della Corte di Cassazione, sezione V del 7.7. 2009 secondo cui l'art.170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della f.m. figlia) sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai crediti sorti anteriormente, salva la possibilità, per il creditore, ricorrerene i presupposti di agire in revocatoria.

Appare poi inconferente il tentativo dell'appellante di convincere il collegio circa la "innocuità" dell'iscrizione ipotecaria in quanto posta semplicemente garanzia del credito esattoriale e non va quindi confusa con il pignoramento - che rappresenta l'inizio della fase espropriativa - infatti non ha provveduto ad agire per l'esecuzione nei confronti del patrimonio del trust ma ... si è limitata..., all'iscrizione dell'ipoteca quale garanzia a favore

dei crediti tributari di cui l'esponente ha ricevuto il ruolo e pertanto tenuto a curarne il recupero con tutti i mezzi.

Prosegue Equitalia argomentando sulla legittimità dell'iscrizione dell'ipoteca a garanzia dei crediti esattoriali in quanto fase necessariamente prodromica all'azione esecutiva, azione che potrà avere inizio laddove si verificassero le condizioni per l'estinzione del trust, dovendosi qui osservare che lo scioglimento del trust (a differenza di quello del fondo patrimoniale in cui i beni ritornano ai conferenti) determina il trasferimento dei beni in capo al beneficiario, trasferimento che in ogni caso avviene al compimento del suo 35° anno.)

P.Q.M.

La Commissione conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.